

AC 2574

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Commissione

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di
delegazione europea 2025

PROPOSTE EMENDATIVE

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere i numeri 1) e 15).

1. 1. Cavandoli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

1. All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 1).

1. 2. De Monte, Battilocchio, Rossello.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis): direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

1. 3. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

1. All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 5).

* **1. 5.** Battilocchio, De Monte, Rossello, Casasco.

* **1. 7.** Cavandoli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

All'allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 15).

** **1. 8.** Bagnai, Giglio Vigna.

** **1. 9.** De Monte, Battilocchio, Rossello.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 15), aggiungere il seguente:

15-bis) direttiva 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").

1. 10. Piccolotti, Dori.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-bis) regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

1. 11. Bagnai.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-bis) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

1. 12. Bagnai, Giglio Vigna.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 3.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: tramite concorso pubblico con le seguenti: mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. 1. Casu, De Luca.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare la massima diffusione e visibilità della sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, garantendo un'adeguata informazione a consumatori e operatori economici sulle modalità di accesso e utilizzo della stessa;

4. 1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis) prevedere iniziative di informazione e formazione pubblica, rivolte a consumatori e operatori economici, finalizzate a facilitare l'accesso alla piattaforma *online* nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 e a promuovere la cultura della riparazione;*

4. 2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che la sostituzione di un bene nell'ambito di un intervento di riparazione possa avvenire anche mediante la fornitura di un bene ricondizionato, fermo restando il rispetto dei diritti del consumatore;

4. 3. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la possibilità di impiego di parti di ricambio compatibili, anche di seconda mano o realizzate mediante tecniche di stampa 3D;

4. 4. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del produttore e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e precisando inoltre che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;

* **4. 5.** Peluffo.

* **4. 6.** Cavandoli.

*** 4. 7.** De Monte, Squeri, Battilocchio, Rossello.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia.

4. 8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) supportare, in collaborazione con le camere di commercio, le associazioni di categoria e le piccole e medie imprese nell'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799.

4. 9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea.

4. 10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere specifiche misure fiscali ed incentivi mirati volti a rendere accessibile e allettante la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori.

4. 11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 adottati dai fornitori di parti di ricambio.

* 4. 12. Peluffo.

* 4. 13. Cavandoli.

* 4. 14. De Monte, Squeri, Battilocchio, Rossello.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che le parti di ricambio e gli strumenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1799 siano messi a disposizione dai fabbricanti e dagli operatori economici a prezzi equi e accessibili, al fine di favorire la riparazione dei beni;

4. 15. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere un regime di determinazione del prezzo ragionevole con riferimento ai pezzi di ricambio;

4. 16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale,

in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) esercitare, al fine di una corretta attuazione del principio europeo "chi inquina paga", l'opzione di cui al Considerando 3 della direttiva (UE) 2024/3019, che consente di ampliare lo spettro per l'applicazione dei sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/3019, adeguando l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore, secondo un approccio che prenda in considerazione tutte le sostanze da cui derivano i microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane;

c) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, includendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

d) istituire un'unica organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore senza scopo di lucro a livello nazionale, anche prendendo in considerazione organizzazioni già esistenti, definendone i requisiti a partire da quelli previsti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/3019, in cui siano rappresentati tutti i portatori d'interesse e il cui controllo sia in carico ai produttori obbligati, i quali sono corresponsabili nella scelta dei criteri di determinazione dei costi;

e) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019, destinando i contributi unicamente agli impianti che abbiano già ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CEE;

f) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e in consultazione con le autorità competenti. In particolare, tale sistema deve:

1) basarsi su un approccio fondato sul rischio, concentrando le risorse sulle sostanze che presentano un reale potenziale di inquinamento e garantendo efficacia delle misure e uso razionale delle risorse;

2) attribuire i costi in modo proporzionale al contributo del carico inquinante nelle acque reflue urbane e alla pericolosità dei microinquinanti definiti sulla base di criteri chiari ed esaustivi, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2024/3019;

3) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei medicinali;

4) prendere in considerazione esclusivamente i costi direttamente collegati al trattamento quaternario delle acque reflue urbane pianificati e realizzati dopo l'implementazione della direttiva (UE) 2024/3019 e le attività necessarie per esercitare la responsabilità estesa del produttore, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/3019;

5) correlare il livello delle tariffe della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).

4. 17. Squeri, De Monte, Battilocchio, Rossello, Casasco.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO2 evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici pre e post intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.

4. 01. Simiani, Braga, Peluffo, Pandolfo, De Luca, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Filippin, Madia, Prestipino.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a

quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, nonché introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1275, anche in relazione agli scopi di cui all'articolo 14 della stessa direttiva, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di

impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

4. 02. Santillo, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Ferrara, Sergio Costa, Scerra, Bruno, Cantone.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) intervenire sull'articolo 64 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento espresso del diritto (e non della mera facoltà) di non rispondere prima che abbia inizio l'interrogatorio e del diritto di non autoincriminarsi e l'estensione di tali avvertimenti anche alle ipotesi di assunzione di informazioni sul luogo e nell'immediatezza del fatto, nonché in caso di dichiarazioni spontanee dell'indagato;

b) introdurre una disposizione generale nel codice di procedura penale che vieti espressamente di utilizzare, in qualsiasi stato e grado del processo, l'esercizio del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi come prova o indizio a carico dell'imputato, individuandone le modalità di applicazione;

c) prevedere mezzi di ricorso effettivi e autonomi che consentano agli indagati e imputati:

1) di dedurre come oggetto specifico di opposizione le ordinanze che dispongono misure di coercizione fisica nei confronti degli imputati, modificando il comma 5 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di prevedere che il provvedimento sia notificato all'interessato, il quale, a pena di decadenza, nel termine delle successive ventiquattro ore, possa proporre opposizione, rispettivamente, al

presidente del tribunale o della corte, che decide con decreto senza formalità di procedura. Qualora l'opposizione riguardi un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4, del codice di procedura penale;

2) di ricorrere al Garante per la tutela dei dati personali per richiedere, in ossequio al contenuto dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/343 e al fine di garantire il rispetto del principio di presunzione di innocenza, l'emissione di un provvedimento di cessazione della diffusione dei contenuti relativi ad atti giudiziari pubblicati, anche in forma parziale, in violazione della normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 114 del codice di procedura penale

4. 03. Enrico Costa, De Monte.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Camera) del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21))

1. Al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Camera) del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza 2024 (C-548/218/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

- a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
- b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;
- c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26

luglio 1975, n. 354, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, nel contraddittorio tra le parti.

4. 04. Enrico Costa, De Monte.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le iniziative giudiziarie strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a

libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).

*** 4. 05.** Cafiero De Raho, Ascari, Bruno, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra.

*** 4. 18.** De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva

(UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;

b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o *standard* equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;

c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli *standard* minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di "rischio nave";

d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).

4. 06. Traversi, Bruno, Cantone, Fede, Iaria, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (*data logger*) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;

b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;

c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci, garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibile, inclusa la lingua del documento di

immatricolazione, ma anche definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 12).

4. 07. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025 relativo allo status di protezione del lupo (*canis lupus*) che modifica la direttiva 92/43/CEE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. 08. Bruzzone, Montemagni, Bof, Cattoi, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 5.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la promozione e il rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro.

5. 1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Bruno, Cantone, Scerra, Tucci.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

1. Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera *c*), e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera *b*), e dell'Allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

e-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

* **5. 2.** De Monte, Battilocchio, Rossello.

* **5. 3.** Mantovani.

* **5. 4.** Cavandoli.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 6.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che i fornitori di *rating* ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;.

6. 1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 7.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;.

7. 1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 8.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;.

8. 1. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da , come la disciplina fino a: nel fascicolo di impresa con le seguenti: in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente

8. 2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi con le seguenti: assicurando l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi.

8. 3. Scerra, Bruno, Cantone.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;

b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1244;

8. 4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;

d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;

8. 5. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

8. 6. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 9.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sanzioni stesse, aggiungere le seguenti: e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente,.

9. 1. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dalle autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;

9. 2. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale, composta sia da attori del settore che da esperti delle istituzioni, con funzioni di monitoraggio e di informazione sull'attuazione del regolamento nonché per l'individuazione di soluzioni fattibili e di facile applicazione su eventuali problematiche emerse dall'applicazione del regolamento medesimo;

9. 3. Montemagni, Bof, Zinzi, Pizzimenti, Stefani.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 10.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, stabilire l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i principi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;.

10. 1. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) prevedendo che gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla presente lettera siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;.

10. 2. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le *start-up* situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.*

10. 3. Fede, Bruno, Cantone, Iaria, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 11.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione Europea per la cybersicurezza.

11. 1. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 13.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo la parola: (ENEA) aggiungere le seguenti: e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico;

b) dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;

f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati.

* 13. 1. Peluffo.

* 13. 2. Giovine.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: (ENEA) aggiungere le seguenti: e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico.

13. 3. Cantone, Bruno, Scerra, Pavanelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;.

13. 4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: tramite concorso pubblico con le seguenti: mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

13. 5. Casu, De Luca.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, la seguente:

f-bis): prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;

13. 6. Bruno, Cantone, Scerra, Pavanelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

13. 7. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.

13. 8. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.

13. 9. Scerra, Bruno, Cantone, Pavanelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.

13. 11. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.

13. 12. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nella nota illustrativa di cui al presente comma, il Governo dà altresì conto dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione";

b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) l'impatto del progetto, dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione."

13. 01. Scerra, Bruno, Cantone.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per la modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme

generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, nella nota illustrativa della valutazione dei progetti di atti dell'Unione europea, degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e delle loro modificazioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'indicazione dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione;

b) prevedere, nell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, l'indicazione dell'impatto del progetto dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.

13. 03. Scerra, Bruno, Cantone.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

1. Al fine di armonizzare la disciplina nazionale alla normativa europea, anche in considerazione del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale della direttiva UE 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE), al testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

"d-quater) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione.";

b) all'articolo 51, comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.".

2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.

13. 04. Bagnai.

Relatore	Relatore	Governo